



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cagliari

Prot. 393/18

Cagliari, 26/2/2018

AL QUESTORE DI CAGLIARI
AL DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA POSTALE
AL COMANDANTE DELLA POLIZIA STRADALE
AL COMANDANTE DELLA POLIZIA FERROVIARIA

AL COMANDANTE LA REGIONE CARABINIERI
SARDEGNA
AL COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI CAGLIARI

AL COMANDANTE REGIONALE
GUARDIA DI FINANZA

AL COMANDANTE IL NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA

AI SIGNORI COMANDANTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
DI TUTTI I COMUNI DEL CIRCONDARIO DI CAGLIARI

ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE

AL COMANDANTE CORPO FORESTALE E DI V.A.

AL COMANDANTE DELLA CAPITANERIA DI PORTO

ALL'ANCI

ALL'INPS

ALLA AGENZIA TERRITORIALE DEL LAVORO

AI RESPONSABILI DELLE SEZIONI DI P.G.- SEDE

Oggetto: Direttiva sul contenuto e sulle modalità di comunicazione delle notizie di reato

Le recenti modifiche normative volte a garantire la tempestività delle iscrizioni delle notizie di reato e che lo svolgimento delle indagini e la definizione dei procedimenti avvengano in termini ragionevolmente brevi,

costituiscono occasione per ribadire e precisare alcuni principi contenuti nel codice di procedura penale e per emettere una nuova direttiva in tema di contenuto e trasmissione delle comunicazioni di notizie di reato.

1. ACQUISIZIONE, CONTENUTO E TRASMISSIONE DELLE NOTIZIA DI REATO

A norma dell'art. 347 c.p.p. *“acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione”*.

E' quindi necessario, in primo luogo, accertare ed indicare con precisione quale sia il “fatto” di rilievo penale che si intende comunicare, verificando che esso sia effettivamente accaduto (o, quantomeno che ci siano seri indizi in questo senso).

In caso di denuncia a carico di persone note, vanno accertati ed esposti i concreti elementi in base ai quali si afferma che il fatto sia stato commesso dalla persona denunciata.

La fase di acquisizione della notizia di reato comprende pertanto una accurata e completa attività di verifica della sua fondatezza (con assunzione di informazioni da parte di tutte le persone in grado di riferire sui fatti, la acquisizione dei documenti ecc.).

Solo all'esito di questa attività la notizia di reato può dirsi “acquisita”.

Alla Procura della Repubblica dovranno essere trasmesse notizie di reato corredate dalla documentazione di una attività di accertamento ed indagine che possa consentire al pubblico ministero di assumere con la dovuta tempestività le determinazioni relative alla iscrizione e, di norma, all'esercizio dell'azione penale.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla compiuta identificazione dell'indagato.

Alla comunicazione di notizia di reato a carico di persone identificate dovrà essere allegato il loro certificato anagrafico.

Salvo che sussistano esigenze di riservatezza dell'indagine, è necessario invitare l'indagato ad **eleggere o dichiarare il proprio domicilio**, con espresso avviso delle conseguenze della mancata o inidonea elezione o indicazione. Si allega a questa direttiva una bozza di modulo di dichiarazione o elezione di domicilio (all. 1).

Si conferma il contenuto della direttiva del 27 luglio 2017 in materia di dichiarazione o elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio.

Qualora venga denunciato un cittadino straniero, dovrà essere accertato se comprenda o meno la lingua italiana. In caso negativo l'elezione o dichiarazione di domicilio dovrà essere redatta nella lingua conosciuta dalla persona.

Analoga attenzione dovrà essere riservata alla compiuta **identificazione della persona offesa** ed alla indicazione del luogo dove potranno esserle notificati eventuali atti del procedimento.

Si conferma il contenuto della direttiva del 27 luglio 2017 in materia di redazione della c.n.r per violazione dell'art. 624 bis c.p. a carico di ignoti.

Questa direttiva sulla massima completezza della comunicazione di notizia di reato vale per i casi ordinari.

Qualora venga acquisita la notizia di fatti di rilevante gravità (si pensi, ad esempio, ad un omicidio, ad una grave rapina o violenza sessuale), la comunicazione dovrà avvenire immediatamente in modo da consentire al pubblico ministero di assumere senza ritardo la direzione delle indagini.

Allo stesso modo si procederà nel caso di compimento di atti che richiedano una convalida da parte del Pubblico Ministero.

Nei casi dubbi potranno essere chieste indicazioni al pubblico ministero che svolge il servizio di reperibilità esterna.

2. ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO DA PARTE DI UN ORGANO DI POLIZIA DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE A SVOLGERE LE INDAGINI.

Accade frequentemente che le denunce o le querele vengano presentate presso uffici di polizia diversi da quelli del luogo dove si sono svolti i fatti. Si pensi, ad esempio, alle stazioni capoluogo dell'Arma dei Carabinieri o all'Ufficio denunce della Polizia di Stato.

Attualmente queste denunce vengono ricevute e trasmesse alla Procura della Repubblica, senza alcuna attività di indagine (talora senza nemmeno la compiuta identificazione dei denunciati), e contestualmente trasmesse "per competenza" al competente ufficio di polizia giudiziaria delegato per lo svolgimento delle successive indagini.

Questo sistema, come più volte segnalato, comporta notevolissimi inconvenienti per il proliferare di seguiti, a volte iscritti autonomamente con inutili duplicazioni dei procedimenti, e per i notevoli ritardi che solitamente caratterizzano il compimento della attività subdelegata.

Considerato che, per le ragioni esposte in precedenza, la notizia di reato può ritenersi acquisita solo all'esito di una compiuta verifica degli elementi che la costituiscono, si impartisce la seguente direttiva.

L'ufficio di polizia giudiziaria che riceva una denuncia relativa a fatti per i quali non sia competente a svolgere le indagini provvederà a trasmettere subito la denuncia al competente ufficio di polizia giudiziaria, senza necessità che di questa trasmissione venga informata, neppure per semplice conoscenza, la Procura della Repubblica;

L'organo di polizia giudiziaria che riceve la denuncia trasmessa dall'ufficio che l'ha raccolta, provvederà al compimento degli atti necessari per valutarne la fondatezza ed a tutte le attività sopra indicate (identificazione del denunciato, acquisizione del certificato anagrafico, elezione o dichiarazione di domicilio, identificazione della persona offesa e precisa indicazione del luogo ove le possano essere notificati eventuali avvisi ecc.).

Una volta compiuta questa attività, la comunicazione di notizia di reato verrà trasmessa senza ritardo alla Procura della Repubblica a cura dell'ufficio di polizia giudiziaria che ha svolto la attività di accertamento e verifica dei fatti denunciati (NON DA QUELLO CHE HA PER PRIMO RICEVUTO LA DENUNCIA).

Sono fatti salvi i seguenti casi:

- * denuncia relativa a fatti di particolare gravità;
- * denuncia corredata da atti che necessitino di essere tempestivamente convalidati;

3. MODALITÀ PRATICHE DELLA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO (DA ADOTTARSI IN OGNI CASO)

Le attività connesse alla digitalizzazione del fascicolo processuale con l'applicativo TIAP, da tempo adottato da questa Procura, richiedono che l'organo che trasmette la notizia di reato provveda ai seguenti adempimenti:

- 1) numerare le pagine della c.n.r. e di tutti gli atti allegati, ivi compresa la documentazione sequestrata;
- 2) redigere un indice degli atti con la specificazione delle pagine;

3) evitare di usare supporti (quali graffe diffuse o complicate rilegature) che rendano difficoltose le operazioni di smontaggio del fascicolo per la sua scansione.

3. UTILIZZO DEL PORTALE DELLE NOTIZIE DI REATO

Si richiama e conferma la direttiva sull'utilizzo del PORTALE DELLE NOTIZIE DI REATO emessa in data 14 febbraio 2017 che di seguito si trascrive:

1) annotazione preliminare della notizia di reato nel PORTALE NOTIZIE DI REATO:

la polizia giudiziaria dovrà procedere preliminarmente alla c.d. "preiscrizione della notizia di reato" con inserimento obbligatorio dei dati riguardanti:

- notizia di reato
- indagato
- qualificazione giuridica (norma di legge violata)
- data del reato
- luogo del reato
- parte offesa
- beni in sequestro

2) successiva trasmissione della notizia di reato in forma cartacea al Pubblico Ministero:

gli organi di polizia dovranno allegare alla notizia di reato cartacea:

la ricevuta rilasciata dal sistema del Portale Notizie di reato;

la notizia di reato con gli allegati di cui sopra dovrà essere trasmessa **esclusivamente** mediante:

- **consegna a mano** alla sezione Ricezione atti della Procura della Repubblica di Cagliari secondo i seguenti orari: 9.00 – 12.30;
- **spedizione a mezzo del servizio postale.**

Si richiamano, a questo proposito le direttive in data 20/5/2010 e 19/2/2013 con le quali è stato prescritto di non utilizzare per la trasmissione di notizie di reato o atti processuali le caselle di posta elettronica certificata (PEC) e/o posta elettronica semplice in dotazione della Procura, utilizzabili per le sole comunicazioni amministrative.

Le comunicazioni di notizie di reato contenenti **verbali di perquisizione e sequestro**, oggetto di convalida da parte del Pubblico Ministero, dovranno essere inserite nel portale delle notizie di reato, **con allegazione del relativo verbale in formato PDF**. Si raccomanda la precisa indicazione dei beni in sequestro e, in caso di più persone interessate dal sequestro, **la indicazione di quelle alla quale sono ricollegabili i singoli beni sequestrati**.

RICHIAMO LA ATTENZIONE SULLA IMPORTANZA DELL'INDICAZIONE DELL'ABBINAMENTO TRA BENE SEQUESTRATO E PERSONE INDAGATE O DENUNCIATE

N.B. Si evidenzia che il bene in sequestro deve essere riferito a tutti i concorrenti nel reato di cui il bene è mezzo di prova, a prescindere da chi ne sia proprietario.

Resta ferma peraltro, **l'ordinaria modalità di deposito dell'originale nelle 48 ore degli atti di p.g. soggetti a convalida.**

A partire dalla data indicata **non si considereranno presentate** (a tutti gli effetti di legge, compresa la valutazione di eventuali omissioni o ritardi) le comunicazioni delle notizie di reato fatte in forma diversa da quelle indicate (utilizzo del PORTALE DELLE NOTIZIE DI REATO e/o consegna manuale o spedizione con la posta ordinaria).

Ribadite e confermate queste disposizioni, si prescrive quanto segue:

- nei casi in cui la notizia di reato non venga trasmessa attraverso il PORTALE il responsabile dell'ufficio di polizia giudiziaria deve attestare le ragioni che ne hanno impedito l'utilizzo;
- in questi casi (di mancato utilizzo del PORTALE) la comunicazione di notizia di reato dovrà essere accompagnata dal modulo previsto nella direttiva del 2 febbraio 2011, **modulo che si allega alla presente direttiva (all.2).**


§.§.§

Si rappresenta che la trasmissione di notizie di reato negligenemente lacunose o incomplete potrà essere oggetto di valutazione in sede disciplinare.

Con richiesta di trasmettere agli uffici e reparti dipendenti la presente direttiva, e di vigilare sulla sua puntuale osservanza.

Il Procuratore della Repubblica

Maria Alessandra Pelagatti



A 11.1



INDICAZIONE DELL'UFFICIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA

VERBALE DI IDENTIFICAZIONE, DICHIARAZIONE/ELEZIONE DI DOMICILIO PER LE NOTIFICAZIONI ED EVENTUALE NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA DELLA PERSONA NEI CUI CONFRONTI VENGONO SVOLTE LE INDAGINI COMUNICAZIONE DI INFORMATIVA IN MERITO AL DIRITTO DI DIFESA
 (Artt. 96, 161, 349 e 369-bis Codice di Procedura Penale)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____
 in _____

avanti al/i sottoscritto/i _____
 appartenente/i al Comando in intestazione è presente la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
 in ordine al reato di cui agli artt. _____
 commesso in luogo e data _____
 descrizione del fatto _____

su delega n. _____ del _____
 la quale invitata a declinare le proprie generalità previo ammonimento delle conseguenze a cui si espone chi
 le rifiuta o le da false, **DICHIARA:**

di comprendere la lingua italiana di **non** comprendere la lingua italiana
 di essere _____
 nato/a a _____ il _____
 residente a _____ in _____
 cittadinanza _____

esibendo contestualmente, a conferma della propria identità, _____
 numero _____ rilasciato/a da _____

in data _____ documento in relazione al quale non sussistono dubbi sulla autenticità.

identificato/a mediante rilievi fotodattiloscopici effettuati presso _____

di _____ in data _____ e registrati al Progr. n. _____

L'indagato predetto viene quindi invitato a dichiarare ovvero ad eleggere domicilio in Italia per le notificazioni avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini, ha l'obbligo di comunicare qualsiasi mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in mancanza della suddetta comunicazione ovvero in caso di rifiuto di dichiarare od eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore, ed all'uopo dichiara:

dichiaro domicilio in _____ ;

eleggo domicilio in _____ ;

Si avvisa che, a seguito dell'avvenuta elezione/dichiarazione di domicilio, si ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato ed eletto e che, in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore (art. 161, c. 1, c.p.p.).

Si avvisa altresì che a seguito dell'inoltro della denuncia/querela alla Procura della Repubblica competente, si procederà a iscrivere procedimento penale, rispetto al quale si ha diritto di partecipare e di essere presenti, con la conseguenza che, laddove si rimanesse "assenti", l'esercizio di tale legittima facoltà consentirà comunque di procedere, essendo "rappresentati" dal difensore, di fiducia o d'ufficio (art. 420-bis).

Si avvisa, infine, che, laddove ricorrano i presupposti di legge e il reato lo consenta, l'indagato ha la facoltà di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis, c.p., con conseguente estinzione del reato in caso di esito positivo della prova.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002, si informa lo stesso indagato che, ove sia prevista l'assistenza del difensore e qualora si trovi nelle disagiate condizioni patrimoniali indicate nella citata normativa (reddito non superiore ad Euro 10.766,33 elevato di Euro 1.032,91 per ogni familiare convivente), potrà usufruire del patrocinio gratuito a spese dello Stato. Il trattamento è riservato ai cittadini italiani ed agli stranieri od apolidi residenti nello Stato, limitatamente ai procedimenti per i delitti previsti dalla legge. Ove non ricorrano i presupposti per l'ammissione ai benefici indicati, permane l'obbligo di retribuire il difensore eventualmente nominato d'ufficio.

A tale proposito l'indagato:

nomina difensore di fiducia l'Avv. _____ del Foro di _____
con studio in _____ ;

si riserva di nominare un difensore di fiducia;

non ha fornito alcuna indicazione in merito per cui, tramite call center dell'Ordine Forense è stato nominato difensore d'ufficio, secondo la procedura indicata dall'art. 97/2° cpp
l'avvocato _____

Ai sensi dell'art. 369 bis C.P.P. si da avviso dei diritti e delle facoltà per legge riconosciuti.

- che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;
- che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia, la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa da difensore o trasmessa con lettera raccomandata;
- che al difensore competono la facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest' ultimo, e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge, tra cui in particolare:
 - di presentare memorie, istanze, richieste ed impugnazioni;
 - ad ottenere l'assistenza di un interprete, se straniero;
 - a conferire con il difensore, anche se detenuto;
 - di ricevere avvisi e notificazioni;
 - di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto da difensore prima che, in relazione allo stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice;
 - di richiedere, a proprie spese, copia degli atti depositati;
 - di presentare istanza di patteggiamento;
 - di rendere dichiarazione alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero;
 - di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge;
 - di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico;
- che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;
- che ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 115/2002, potrà essere richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge, ed in particolare:
 - può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a Euro 10.766,33;
 - se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma precedente, sono elevati di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato;
 - ai fini della determinazione dei limiti di reddito sopra indicati si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o ad imposta sostitutiva;
 - si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia per trasmetterne una all'Autorità Giudiziaria competente, per consegnarne una alla persona interessata e per trattenerne una agli atti di questo Comando.

Letto, confermato e sottoscritto. Chiuso alle ore _____ del _____

La Persona Indagata

L'Operatore di Polizia Giudiziaria

Persona denunciata/sottoposta alle indagini (generalità complete): _____

con domicilio dichiarato o eletto in _____

Reato ipotizzato: _____

Data e luogo del fatto: _____

Persona offesa(generalità complete): _____

Beni in sequestro _____

sequestrati a carico di: tutte le persone denunciate; esclusivamente di _____

custodia dei beni in sequestro onerosa; gratuita

Spazio riservato all'Ufficio

IL P.M.

Letta la c.n.r. allegata, dispone la iscrizione nel Reg. Mod. _____ in conformità alla denuncia

Prescrizione: _____

Note: _____

Cagliari _____

IL PUBBLICO MINISTERO
